



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

Provincia di VIBO VALENTIA

AREA TRIBUTI E SERVIZI AL CITTADINO E RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 27 DEL 04.09.2018

OGGETTO: PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEGLI IDONEI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIE DI ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1- SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLE DETERMINAZIONI N.° 22 DEL 10.08.2018 E N.° 24 DEL 28.08.2018 AI SENSI DELL'ART. 21-QUATER COMMA 2 DELLA L. N.° 241/90 E S.M.I.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TRIBUTI E SERVIZI AL CITTADINO

VISTO il Decreto Sindacale protocollo n.° 1799 del 12.04.2018 di nomina del Responsabile Area Tributi e servizi al Cittadino.

Visto il decreto Sindacale protocollo n.° 3198 dell'11.07.2018 di nomina di Responsabile del Servizio Personale.

RICHIAMATI :

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

VISTI altresì:

- lo statuto del Comune, e in particolare gli articoli sulle funzioni dei responsabili apicali di settore;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e, in particolare, gli articoli sulle funzioni e sugli atti di competenza dei responsabili apicali di settore;

- il regolamento comunale di contabilità

RICHIAMATA la determinazione n.° 22 del 10.08.2018 avente ad oggetto “ PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEGLI IDONEI UTILMENTE COLLOCATI IN GRADUATORIE DI ALTRI ENTI PER LA COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO DI AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C1- APPROVAZIONE ATTI PROCEDURA CONCORSUALE VERBALI E GRADUATORIA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E NOMINA VINCITORE” e richiamato le premesse ed il contenuto della stessa;

DATO ATTO che con la suddetta determinazione si è proceduto all’approvazione degli atti concorsuali ad alla nomina del vincitore individuato nella persona di Del Santo Domenico, nato a Cinquefrondi (RC) il 28.11.1981 classificatosi al primo posto della graduatoria di merito;

Dato atto che con nota pervenuta via PEC con protocollo n.° 3943 del 22.08.2018 il Sig. Domenico Del Santo ha rinunciato in modo definitiva all’assunzione;

Con successiva determinazione dell’Ufficio del personale n.° 24 del 28.08.2018 l’Ente ha preso atto della suddetta rinuncia e ritenuto di dover procedere all’avvio delle procedure di assunzione nei confronti del secondo qualificato in graduatoria che risulta essere il sig. Gullace Roberto, nato a Polistena il 31.12.1990 C.F. GLLRRT90T31G791O ;

Considerato che nella more dell’adozione di tali provvedimenti sono pervenute all’Ente una serie di richieste di riesame in autotutela dai parte dei seguenti partecipanti alla selezione:

Candidato Iannelli Mario prot. n.° 3859 del 16.08.2018, prot. n.° 3882 del 17.08.2018, prot. n.° 4001 del 27.08.2018;

Candidato Cristiano Vincenzo prot. n.° 3808 del 13.08.2018, prot. n.° 4010 del 28.08.2018, prot. n.° 4063 del 31.08.2018.

Ritenuto che le richieste presentate dai candidati presuppongono un approfondimento istruttorio al fine di garantire il riesame amministrativo da parte della Commissione Giudicatrice giacché risulta preminente assicurare il rispetto dei principi del giusto procedimento e del favor participationis.

Richiamato il disposto normativo dell’art. 21 quater della legge 07.08.1990 n.° 241 e s.m.i. che , al comma 2, testualmente dispone *“L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione é esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l’esercizio del potere di annullamento di cui all’articolo 21-nonies”*.

Ritenuto opportuno, in sede di autotutela provvedere alla sospensione cautelativa della procedura di assunzione ai sensi dell’art. 21 quater della legge n.° 241/90 al fine di svolgere la necessaria attività istruttoria per la corretta adozione della decisione finale di merito.

Dato atto che l'esercizio di tale facoltà si rende necessario al fine di garantire i principi di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Considerato altresì che l'adozione di un provvedimento in autotutela rappresenta un potere/dovere in capo all'Amministrazione da esplicitarsi in qualsiasi momento nel corso di una procedura ad evidenza pubblica qualora vengano evidenziati o si manifestino, ovvero c'vi sia la semplice necessità, di verificare la sussistenza di vizi che possono pregiudicare i principi sottesi all'attività amministrativa degli enti pubblici (oar condicio, legittimo affidamento, efficienza ed efficacia).

Preso atto che nella fattispecie in esame sussiste l'interesse pubblico richiesto dalla citata norma che giustifica - con effetto immediato - la sospensione in autotutela dell'efficacia delle determinazioni dell'area personale n.° 22 del 10.08.2018 e n.° 24 del 28.08.2018.

Ritenuto di dover provvedere senza indugio

Tutto ciò premesso e ritenuto,

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il T.U.E.L. adottato dal D.Lgs del 18 agosto 2000, n. 267;

Visto le Leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i.;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di sospendere temporaneamente - ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 21 quater della legge 07.08.1990 n.° 241 - l'efficacia delle determinazioni dell'Area Personale n.° 22 del 10.08.2018 e n.° 24 del 28.08.2018 ritenendo sussistenti i presupposti richiesti dalla norma anzidetta;
3. Di rimettere gli atti alla Commissione giudicatrice, nominata con determinazione del Segretario generale n.° 34/2018, affinché proceda alla valutazione delle richieste di riesame pervenute all'Ente ai fini dell'adozione della decisione finale garantendo al contempo la massima trasparenza dell'azione amministrativa.
4. Di dare atto altresì che è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente provvedimento, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali della sottoscritta responsabile di Servizio e degli altri soggetti che hanno partecipato a vario titolo all'istruttoria dell'atto.
5. Di pubblicare il presente provvedimento su sull'Albo Pretorio On Line, sulla Home Page del sito Ufficiale del Comune e all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione "Bandi di Concorso" ai sensi del D. Lgs. N.° 33 del 12.04.2013 e s.m.i. al fine di garantire la opportuna conoscenza a tutti i cointeressati.

Firmato
Il Responsabile Area Tributi, Servizi al Cittadino e Personale
Dr. Simona Scarcella

